

Grande sentenza del [Tar](#) :

Arriva l'estate e la storia delle zanzare, temiamo, si ripeterà come ogni anno, intanto però una sentenza del Tar del 2010 finalmente stabilisce che le risaie in asciutta sono come le altre colture mais o patate, mentre quelle in sommersione richiedono fasce di rispetto dalle case. E' la prova legale che le sommersioni sono causa di insalubrità **"Ma la decisione del Tar e' rilevante non soltanto per i risicoltori, ma più ampiamente per le ripercussioni in campo ambientale perché, ad esempio, offre una nuova prospettiva di soluzione anche sul fronte del fenomeno zanzare; infatti, consente di superare, con le coltivazioni -in asciutta-, una delle cause di esponenziale proliferazione delle larve di insetti. L'avvocato Ranaboldo espose una tesi fondata su autorevoli e innovativi studi scientifici internazionali secondo cui la coltivazione del riso -in asciutta-, non richiedendo allagamenti, e' del tutto paragonabile a qualsiasi altra coltura, tipo soia o mais, perché necessita solo delle naturali irrigazioni piovane. In questo modo, dunque, viene meno quel rischio per la salute pubblica paventato dal legislatore del 1934 che, per tutelare i pericoli derivanti dal ristagno d'acqua nelle risaie (malaria, in primis), ne aveva imposto la coltivazione a una certa distanza dalle case, secondo limiti fissati in specifici regolamenti provinciali."**

BALZOLA. SENTENZA DEL TAR Nessun limite di distanza dalle case per le risaie coltivate "in asciutta"

Pubblicazione: [11-02-2010, STAMPA, ALESSANDRIA, pag.55] -

Sezione:

Autore: MOSSANO SILVANA

SILVANA MOSSANO BALZOLA Non serve nessuna autorizzazione e non si e' tenuti a osservare determinate distanze dall'abitato per la coltivazione di risaie <<in asciutta>>. Lo stabilisce il Tar Piemonte nella recente sentenza a chiusura di una causa promossa da un risicoltore contro il Comune di Balzola. Un pronunciamento che potrebbe dar corso anche a svolte importanti sul fronte della lotta alle zanzare, la cui proliferazione e' attribuita, in buona parte, agli allagamenti stagnanti delle risaie tradizionali. L'agricoltore balzolese aveva impugnato il provvedimento del 4 maggio 1995 con cui il sindaco pro tempore gli ordinava di distruggere la sua risaia coltivata <<in asciutta>> in regione Prato Nuovo; se non avesse ubbidito, sarebbe stata distrutta d'ufficio. Anche altri colleghi vercellesi, in quel periodo, avevano ricevuto dai rispettivi sindaci identici ordini perentori. A tutela dei propri interessi, i risicoltori si rivolsero all'avvocato casalese Carlo Ranaboldo, il quale, impugnati i provvedimenti sindacali, ottenne dal Tar prima la sospensiva bloccando l'ordine di distruzione e, successivamente, il pronunciamento favorevole nel merito. La prima sentenza della serie risale già al 1995, via via seguirono le altre, tra cui quella dei giorni scorsi a favore del balzolese. Un verdetto pilota per la giurisprudenza in materia che ha spalancato una porta chiarificatrice nei successivi contenziosi. Ma la decisione del Tar e' rilevante non soltanto per i risicoltori, ma piu' ampiamente per le ripercussioni in campo ambientale perche', ad esempio, offre una nuova prospettiva di soluzione anche sul fronte del fenomeno zanzare; infatti, consente di superare, con le coltivazioni <<in asciutta>>, una delle cause di esponenziale proliferazione delle larve di insetti. L'avvocato Ranaboldo espose una tesi fondata su autorevoli e innovativi studi scientifici internazionali secondo cui la coltivazione del riso <<in asciutta>>, non richiedendo allagamenti, e' del tutto paragonabile a qualsiasi altra coltura, tipo soia o mais, perche' necessita solo delle naturali irrigazioni piovane. In questo modo, dunque, viene meno quel rischio per la salute pubblica paventato dal legislatore del 1934 che, per tutelare i pericoli derivanti dal ristagno d'acqua nelle risaie (malaria, in primis), ne aveva imposto la coltivazione a una certa distanza dalle case, secondo limiti fissati in specifici regolamenti provinciali. E, in piu', richiedeva una preventiva autorizzazione rilasciata dai sindaci. Venendo meno, con il metodo in asciutta, il pericolo derivante dalla stagnazione - dice il Tar -, non ha piu' ragione d'essere ne' la distanza dalle abitazioni ne' l'autorizzazione del sindaco.
